

Ordinanza sulla tassa d'esenzione dall'obbligo militare (OTEO)¹

Modifica del ...[avambroggio 8.4.09]

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L'ordinanza del 30 agosto 1995¹ sulla tassa d'esenzione dall'obbligo militare è modificata come segue:

Art. 7

Abrogato

Articolo 14 capoversi 2 e 3

² Le tasse degli assoggettati che, a beneficio di un congedo per l'estero (art. 25 cpv. 3 e 4 della legge), il 31 dicembre dell'anno di assoggettamento sono domiciliati all'estero sono stabilite e riscosse, per questo anno di assoggettamento, dal Cantone nel quale l'assoggettato era domiciliato prima della sua partenza per l'estero.

³ *Abrogato*

Art. 17 cpv. 1, 3 e 4

¹ L'amministrazione cantonale della tassa tiene un registro di tutti gli assoggettati annunciatisi alle autorità militari e del servizio civile del Cantone.

³ Il registro comprende anche le schede degli assoggettati agli obblighi militari i quali, in virtù dell'articolo 4 della legge, sono temporaneamente o durevolmente esentati dalla tassa o la cui tassa è stata ridotta in virtù dell'articolo 13. Sono fatte salve le istruzioni speciali dell'Amministrazione federale delle contribuzioni.

⁴ Il registro è continuamente tenuto a giorno e rettificato almeno ogni 3 anni in base ai controlli militari e del servizio civile.

Art. 18 Registro degli assoggettati all'estero

¹ L'amministrazione cantonale della tassa tiene un registro di tutti gli assoggettati assenti dal Paese annunciati nel loro Cantone per quanto concerne il servizio militare o civile.

² I dati del registro di un assoggettato che è rientrato in Svizzera devono essere rimossi dal registro degli assoggettati assenti dal Paese qualora l'amministrazione della tassa abbia preso conoscenza del rientro in Svizzera dell'interessato.

² L'articolo 17 capoversi 2, 4 e 5 si applica per analogia.

Art. 28 cpv. 3

³ Chiunque, in seguito a notevole menomazione o a danno cagionato alla salute dal servizio militare o civile (art. 4 cpv. 1 lett. a–b della legge) chiede l'esenzione dalla tassa è tenuto, a richiesta dell'autorità di tassazione, a sottoporsi agli esami del medico da essa designato, a prosciogliere il proprio medico dal segreto professionale e a sottoporsi agli esami delle istanze cantonali AI.

Art. 34 cpv. 2

² Sono legittimati a proporre reclamo l'assoggettato, il suo rappresentante e i suoi eredi. Il rappresentante è ammesso purché abbia l'esercizio dei diritti civili e goda dei diritti civili; l'autorità può chiedere al rappresentante di legittimarsi mediante procura scritta dell'assoggettato alla tassa.

¹ RS 661.1

Art. 37 cpv. 3

³ Se il ricorso non sembra manifestamente inammissibile o infondato, a tutte le persone interessate dalla decisione su reclamo, all'amministrazione cantonale della tassa e all'Amministrazione federale delle contribuzioni è data l'occasione di partecipare alla procedura e di presentare conclusioni; in pari tempo vengono riuniti tutti gli atti del caso. In caso di ricorsi contro decisioni su reclamo in materia di condono, l'Amministrazione federale delle contribuzioni non partecipa alla procedura.

Art. 40 cpv. 3

³ La revisione delle sentenze del Tribunale federale è disciplinata esclusivamente dagli articoli 121–128 della legge del 17 giugno 2005¹ sul Tribunale federale.

Art. 46 Pagamenti parziali

Un pagamento che non consente l'estinzione di tutte le pretese esigibili a titolo di tassa, emolumenti, spese e multe, e che non viene effettuato per pagare il debito fiscale di un determinato anno di assoggettamento, è computato in primo luogo sull'arretrato più vecchio non prescritto. Negli arretrati di un anno si estinguono in primo luogo gli emolumenti, le spese e le multe, in secondo luogo la tassa e gli interessi.

Art. 47 Diffida

La diffida è esente da emolumenti.

Art. 49 cpv. 1

¹ Se a un assoggettato si deve rifiutare il rilascio del documento d'identità secondo la legge del 22 giugno 2001² sui documenti d'identità, l'amministrazione della tassa impartisce le istruzioni necessarie all'ufficio passaporti competente in Svizzera.

Art. 52 cpv. 2

² L'autorità cantonale competente statuisce sulle istanze di condono. Sui ricorsi decide in ultima istanza la commissione cantonale di ricorso.

Art. 54 cpv. 1 e 3

¹ Le prescrizioni militari o del servizio civile sono determinanti per giudicare se il totale obbligatorio dei giorni di servizio è stato raggiunto.

³ Le tasse pagate in valuta estera sono rimborsate in franchi svizzeri e per l'importo accreditato a suo tempo al Cantone competente.

Art. 56 Esazione delle multe

Gli articoli 44, 46, 48, 52 e 53 della presente ordinanza e gli articoli 32b, 34, 37 e 38 della legge si applicano per analogia all'esazione delle multe irrogate dalle autorità amministrative.

Art. 57 cpv. 2

² Il Cantone dispone delle tasse, delle indennità per le spese che ha sopportato e di tutte le entrate provenienti dalle multe.

II

La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2010.

¹ RS 173.110

² RS 143.1

.....2009

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Hans-Rudolf Merz
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova